



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

Area I – Amministrativa Area I Amministrativa Sviluppo e Tutela della Persona

PROVVEDIMENTO n.

995 del 26 ottobre 2020

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: Rettifica Determina del Responsabile della I Area R.G. n. 991 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della Dipendente MATRICOLA n. 21 dal 01 marzo 2021”*.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Determina del Responsabile della I Area R.G. n. 991 del 23 ottobre 2020;

RILEVATO che per un mero errore materiale nella parte narrativa dell'atto è stato fatto riferimento per la decorrenza del collocamento a riposo alla del *“01 marzo 2019”* anziché come correttamente riferito nel dispositivo al **“01 marzo 2021”** e che si ritiene opportuno procedere alla rettifica dell'evidente refuso;

RITENUTO pertanto, correggere il menzionato errore materiale e di ripubblicare l'atto così come rettificato nel testo che di seguito si riporta:

“ **VISTA** l'istanza prot. n. 0021094 del 04/09/2020, presentata dalla Dipendente Signora MATRICOLA n. 21, inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C3, profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile", con la quale chiede di essere collocata a riposo per limiti di età con decorrenza dal 01 marzo 2021, ultimo giorno lavorativo 28 febbraio 2021;

ACCERTATO che, alla data del 28 febbraio 2021, la Dipendente avrà maturato i seguenti requisiti:

a) età anagrafica pari a anni 67 e giorni 14;

b) contribuzione effettiva, regolarmente versata ed accreditata, pari a **40 anni - mesi 1 - giorni 28**;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI:

- l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 "Decreto Salva Italia" convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato i regimi pensionistici di anzianità e vecchiaia, ridefinendo in termini più restrittivi le condizioni di accesso ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il disposto dell'art. 24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01.01.2013, già disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018, che precisa, fra l'altro che *“A decorrere dal 10 gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) è fissato al compimento del 67° anno di età;*

EVIDENZIATO quindi che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dall'anno 2019, per uomini e donne, risulta essere di 67 anni, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20; ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la

contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (da lavoro, riscatto, volontaria, figurativa...);

VISTI gli artt. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall'art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall'art. 21 CCNL 22.01.2004, inserito nella raccolta sistematica ARAN di settembre 2012, nonché l'art. 24 quater, i quali, in merito alle cause di cessazione del rapporto di lavoro, prevedono che al raggiungimento del limite massimo di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista;

VISTO il paragrafo 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25/01/2012 il quale ribadisce che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito anagrafico o contributivo;

VISTI:

- l'art. 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha abrogato l'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica ad oggetto "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014";

VISTO il fascicolo personale della Sig.ra MATRICOLA n. 21 dal quale si evince che la stessa è nata a *****i (CT) il ***** e che alla data del 14 febbraio 2021 avrà un'età anagrafica pari a 67 anni;

ACCERTATO che alla luce delle predette norme, delle circolari emanate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'INPS, dalla documentazione in atti la Dipendente MATRICOLA n. 21, attualmente in servizio presso l'Area IV Polizia Municipale con il profilo di "Istruttore Amministrativo Contabile" - Categoria giuridica C, posizione economica C3, deve essere collocata a riposo per raggiunti limiti d'età, con decorrenza 1 marzo 2021, ultimo giorno lavorativo 28 febbraio 2021, atteso il compimento di anni 67 in data 14 febbraio 2021;

CONSIDERATO che il 01 marzo 2021, data dell'effettivo collocamento a riposo, (ultimo giorno lavorativo 28 febbraio 2021), la Sig.ra MATRICOLA n. 21, avrà maturato, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza:

Servizio prestato	Anni	Mesi	Giorni
Dall'01/01/1976 al 31/12/1980 è stata incaricata ed ha svolto in questo Comune prestazioni di lavoro quale dattilografa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 del vigente Codice Civile, quale prestatrice d'opera;	0	0	0
Dall'01/01/1981 Al 12/04/1988 è stata incaricata quale personale NON DI RUOLO, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 702/78, convertito in Legge 08/01/1979, n. 3 con la qualifica di applicata dattilografa (giusta Delibera G.M. n. 132 del 07/04/1981, esecutiva)	7	03	12
Dal 13/04/1988 al 28/02/2021 personale di RUOLO a tempo indeterminato a seguito di concorso interno (giusta Delibera Consiliare n. 20 del 13/04/1988, esecutiva)	32	10	16
Totale	39	13	28
Pari a anni 40 e mesi 1 e giorni 28			

VISTI:

- l'art. 12 del D.L. del 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 che introduce nuovi interventi in materia pensionistica;

- la Legge 08/08/1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

- il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali - del 21/05/2018 che stabilisce il nuovo trattamento economico tabellare con decorrenza 01/04/2018;

- l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita "*Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età*";

CONSIDERATO che nei confronti della Dipendente MATRICOLA n. 21 non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183, 9° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dare attuazione a quanto contenuto nelle recenti disposizioni legislative sopra richiamate e di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo nonché predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 28 del 13/10/2020 di individuazione del Responsabile di Posizione Organizzativa;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'adempimento ex art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dalla Legge n. 286/2006;

Determina

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di collocare a riposo per raggiungimento dei limiti di età la Sig.ra MATRICOLA n. 21 - Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con profilo "Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C, posizione economica C3, con decorrenza 01 marzo 2021 (ultimo giorno di servizio 28 febbraio 2021, avendo la predetta dipendente maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia);
2. di dare atto che alla data di cessazione dal servizio, 28/02/2021, la dipendente avrà maturato complessivi Anni 40 e Mesi 2 di servizio utile al collocamento in pensione come in narrativa;
3. di dare atto che, conseguentemente il rapporto di lavoro tra il dipendente e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal **01 marzo 2021** (ultimo giorno lavorativo 28 febbraio 2021), fatte sempre salve eventuali diverse normative e comunicazioni INPS;
4. di dare atto infine, che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi per il collocamento a riposo della dipendente in parola;
5. Disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
6. Trasmettere copia del presente atto all'ufficio pensioni per gli adempimenti di competenza.
7. Notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata."

Il Responsabile del servizio
Santa Lo Castro



Il Responsabile della I Area
Dott. Angelo Cardillo